

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 24/06/2019),
n.16856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VICENTINI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL'UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6549-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

32, presso lo studio dell'avvocato GIANPIERO RENZO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1720/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL'UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 21/7/2017, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da B.F. per la condanna del Comune di Prato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della caduta dal proprio motociclo verificatasi su un tratto ghiacciato della strada comunale dalla stessa percorsa;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, rispetto alla formazione notturna del ghiaccio sulla strada percorsa dall'attrice, nessuna possibilità era emersa, per la pubblica amministrazione, di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere la causa di pericolo, con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità della stessa in relazione ai danni invocati dalla B.;

che, avverso la sentenza d'appello, B.F. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

che il Comune di Prato non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'amministrazione comunale convenuta non fosse nelle condizioni di intervenire tempestivamente sulla strada ghiacciata al fine di rimuovere le cause di pericolo che ebbero a determinare la caduta dannosa oggetto di causa, in contrasto con gli elementi di prova desumibili dal comportamento processuale della convenuta e degli ulteriori elementi istruttori (specificamente richiamati in ricorso) acquisiti a conferma di quello;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità dell'amministrazione convenuta, affermando, in contrasto con le evidenze istruttorie acquisite, come la stessa non fosse stata nelle condizioni di garantire la prevenzione dei pericoli rappresentati dalla strada ghiacciata percorsa dall'attrice;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale ai proprietari delle strade, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, è, in linea generale, applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007, Rv. 596965 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19/11/2009, Rv. 610663 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4495 del 24/02/2011, Rv. 616873 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18/10/2011, Rv. 620534 – 01);

che, in particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione oggettiva la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013, Rv. 625552 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013, Rv. 626013 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7805 del

27/03/2017, Rv. 643822 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 – 01);

che, ciò posto, avendo il giudice a quo espressamente attestato come, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti, fosse rimasta dimostrata l'impossibilità, per l'amministrazione convenuta, di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere la concreta causa di pericolo ch'ebbe a determinare la caduta della B. sulla sede stradale percorsa, le odierne censure della ricorrente devono ritenersi inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la Corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontrovertito, insistendo propriamente la B. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del secondo motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

che si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892);

che, quanto al preteso vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 c.p.c., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

che non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo il Comune resistente svolto alcuna difesa in questa sede;

che dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2019